Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria Seduta di Prima convocazione

Comune di Finale Ligure
Provincia di Savona

Numero progressivo **90**

OGGETTO

Approvazione delle tariffe per la tassa rifiuti (TARI) - anno 2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore 09:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Ordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	FRASCHERELLI UGO	X	
2	GUZZI ANDREA	X	
3	BRICHETTO CLARA	X	
4	CASANOVA CLAUDIO	X	
5	ROSA MARILENA	X	
6	VENERUCCI DELIA	X	
7	DE SCIORA FRANCO	X	
8	GATTERO OLGA	X	
9	RESCIGNO MASSIMO	X	
10	MAMBERTO CARLO	X	
11	SALPIETRO LAURA	X	
12	DALL'ARA DELFIO	X	
13	GUALBERTI MASSIMO	X	
14	FASCIOLO CAMILLA	X	
15	CILETO TIZIANA	X	
16	CERVONE PIER PAOLO	X	
17	GEREMIA MARINELLA		X

Totale componenti: Presenti: 16 Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Il Presidente Franco De Sciora assume la presidenza della presente adunanza Ordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

N. 90

OGGETTO: **Approvazione delle tariffe per la tassa rifiuti (TARI) - anno 2020.**

"OMISSIS"

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 236 del 05/12/2019 con la quale sono state proposte all'approvazione del Consiglio Comunale le Tariffe per la tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, (di seguito Regolamento comunale);

DATO ATTO che la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

RICHIAMATA la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019 con cui l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti, a valere dall'annualità 2020;

DATO ATTO che nella citata delibera il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, e che la stessa delibera attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); viene inoltre prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa»;

CONSIDERATO che tali innovazioni, sia metodologiche che procedimentali, risultano assolutamente incompatibili con il rispetto della tempistica prevista per l'approvazione del bilancio nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane comunque il 31 dicembre 2019, e che pertanto, a seguito dell'assoluta incertezza giuridica e incompatibilità delle diverse tempistiche, il Comune di Finale Ligure, ponendosi come obiettivo primario l'approvazione del bilancio 2020-2022 entro il 31/12/2019, ha pertanto deciso, anche ai fini dell'attendibilità e veridicità del bilancio, di approvare il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI con le precedenti metodologie, salvo rivedere le stesse nel corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla materia;

Tutto ciò premesso,

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013 "*il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";

DATO ATTO che il calcolo della quota fissa delle utenze domestiche viene definito considerando il coefficiente Ka di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, indicati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale nell'allegato C;

CONSIDERATO che il Comune di Finale Ligure già dal 2016 non applica le deroghe previste dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il quale ha consentito fino all'anno 2019 ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) per il periodo 2014-2019, di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato B;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, già approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 235 del 05/12/2019 e proposto al Consiglio Comunale per l'approvazione in data odierna, di cui si allega il prospetto riepilogativo economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e Capo V del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 18 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

RICHIAMATO l'art. 26 comma 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, ai sensi del quale, per particolari e motivate esigenze, il numero e la scadenza delle rate possono essere modificate contestualmente all'approvazione delle tariffe, e ritenuto, stante l'incertezza normativa di cui sopra, in relazione alla possibilità di dover definire tariffe differenti rispetto a quelle definite con la presente deliberazione, di proporre per l'anno 2020 al Consiglio Comunale la modifica delle scadenze delle rate, al fine di poter richiedere ai contribuenti il giusto carico fiscale, senza dover procedere ad elaborati conguagli, che comporterebbero ulteriore lavoro ed aggravi di spesa, stabilendo le seguenti scadenze: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 5 dicembre 2020;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare in data 17/12/2019;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

A P P R O V A T A

con voti favorevoli n. 12 (Ugo FRASCHERELLI, Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Carlo MAMBERTO, Laura SALPIETRO e Delfio DALL'ARA), con voti contrari n. 4 (Massimo GUALBERTI, Camilla FASCIOLO, Tiziana CILETO e Pier Paolo CERVONE) e con voti astenuti nessuno, essendo n. 16 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di determinare per l'anno 2020 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non domestiche (Allegato B):

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	66,60%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	33,40%

2. Di determinare per l'anno 2020 le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) così come riportate negli allegati C1, C2, e C3, parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, definiti in base alla metodologia di cui al D.P.R. n. 158/1999, e sulla base del Piano Economico Finanziario, adottato in data odierna dalla Giunta Comunale e proposto al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione, elaborato secondo la metodologia precedente a quella indicata nella delibera n. 443/2019 del 31/10/2019 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

3. Di dare atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2020, fatte salve eventuali rideterminazioni che si dovessero rendere necessarie in relazione all'evoluzione normativa ed ai chiarimenti che verranno resi sulle modalità e sulle tempistiche di approvazione delle nuove tariffe TARI.

4. Di modificare, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, ricorrendo particolari e motivate esigenze relative all'incertezza normativa di cui sopra, le scadenze delle rate, al fine di poter richiedere ai contribuenti il giusto carico fiscale, senza dover procedere ad elaborati

conguagli che comporterebbero ulteriore lavoro ed aggravi di spesa, proponendo le seguenti scadenze: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 5 dicembre 2020.

5. Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. Di dare atto che il Servizio Tributi provvederà alla pubblicazione delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti (Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Carlo MAMBERTO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Massimo GUALBERTI, Camilla FASCIOLO, Tiziana CILETO e Pier Paolo CERVONE)

D I C H I A R A

la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".

Sono le ore 12,05.
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale.

La seduta riprende alle ore 12,15 e si verificano le presenze.
Sono presenti il Sig. Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale	**Il Presidente**
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola	F.to Franco De Sciora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate